DISPOSIZIONI URGENTI PER DISCIPLINARE LA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER INCENTIVARE IL RICORSO ALL'APPRENDISTATO

Art. 2

Disposizioni in materia di apprendistato

All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.".

Versione in vigore dal 2 luglio 1999, non più in vigore dal 7 agosto 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-disciplinare-la-soppressione-degli-uffici/art-2-disposizioni-in-materia-di-apprendistato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it